Prot. n. 1138/200 del 1/04/2020



Protocollo relativo al Tribunale di Oristano per lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamento da remoto e mediante trattazione scritta in ordine all'emergenza da COVID-

Letto l'art. 83, commi 6 e 7, lett. f) e h) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure urgenti di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento allo svolgimento delle udienze civili mediante collegamento da remoto (ove non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti) e trattazione scritta (ove non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti);

Letta la delibera dal Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 26 marzo 2020, contenente linee guida agli uffici giudiziari in ordine all'emergenza da COVID-19, nella parte relativa alle udienze civili, con cui si raccomanda la determinazione di modalità condivise per la partecipazione da remoto e la trattazione scritta, attraverso la stipula di protocolli con i consigli dell'ordine degli avvocati locali;

Letto il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia pubblicato il 20 marzo 2020;

Ritenuta la necessità di procedere all'attuazione della normativa d'urgenza nel Tribunale di Oristano in accordo con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Oristano;

Ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1

Fissazione dell'udienza da remoto

(cause che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti)

1. Prima dell'udienza da remoto, se occorre procedere in tale forma, con decreto, il giudice stabilisce il giorno, l'ora e le modalità di collegamento alla stanza virtuale, raggiungibile all'indirizzo inserito nel decreto stesso, mediante il programma Teams.

decreto è comunicato con congruo preavviso, non inferiore a otto giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza, per il tramite del cancelliere, alle parti costituite e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione.

- 2. Il provvedimento contiene:
- a) l'espressa indicazione che, previa verifica della regolarità della comunicazione alle parti costituite, possono essere adottati i provvedimenti previsti per la mancata comparizione;
- b) l'espressa indicazione che le parti eventualmente non costituite possono accedere al fascicolo telematico mediante richiesta di visibilità, al fine di acquisire l'indirizzo della stanza virtuale, contenuto nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- 3. I procuratori delle parti depositano nel fascicolo telematico dichiarazione contenente recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, se non risultano dagli atti già depositati, attraverso i quali possano essere contattati in caso di malfunzionamento del sistema informatico.
- 4. Il giudice fissa le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati.
- 5. La cancelleria comunica il provvedimento ai difensori delle parti costituite e inserisce nello storico del fascicolo l'annotazione "udienza da remoto".

Art. 2

Svolgimento dell'udienza da remoto

- 1. Nel verbale di udienza, il giudice:
- a) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti stesse, se presenti personalmente, in collegamento da remoto;
- b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori e dei loro assistiti in ordine al fatto che non siano presenti soggetti non legittimati e che non sia in corso alcun collegamento da remoto con soggetti non legittimati, presso la stessa o presso le loro diverse postazioni.
- 2. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da un luogo diverso, devono tenere attiva la videocamera per tutta la durata dell'udienza. Il giudice disciplina l'uso del microfono da parte di ciascuno. È vietata la registrazione dell'udienza.

Il giudice disciplina l'uso

- 3. I documenti di cui non sia possibile il preventivo deposito telematico possono essere esibiti, previa autorizzazione del giudice, mediante la condivisione dello schermo, valendo come mera esibizione, con necessità di mettere in regola il fascicolo di parte mediante deposito telematico successivo.
- 4. Le deduzioni orali delle parti possono essere svolte, previa autorizzazione del giudice, mediante qualunque strumento per la condivisione dei testi.
- 5. Nel caso di malfunzionamento, perdita di collegamento e impossibilità di ripristino, il giudice rinvia il procedimento, fissando altra udienza e disponendo la comunicazione alla parte non più collegata.
- 6. Al termine dell'udienza, il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare di aver partecipato all'udienza regolarmente, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e a garantire l'effettiva partecipazione.
- 7. Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
- 8. Quando procede a decisione contestuale della causa, il giudice sospende il collegamento da remoto, per deliberare in camera di consiglio, comunicando alle parti l'ora fissata per la lettura della sentenza, salvo che chiedano di essere esonerate dalla successiva presenza in udienza.

Art. 3

Trattazione scritta in luogo dell'udienza

(cause che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti)

- 1. Il giudice, con decreto, può disporre la trattazione scritta in luogo dell'udienza assegnando alle parti il termine, calcolato a ritroso, per il deposito telematico di note, con riferimento alla data di udienza già fissata ovvero anticipata o differita.
- 2. La cancelleria comunica il provvedimento alle parti costituite e inserisce nello storico del fascicolo l'annotazione "trattazione scritta".
- 3. Le note di trattazione scritta sono redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza. Se sostitutive dell'udienza di prima comparizione o delle udienze d'istruzione, sono limitate alle sole istanze e conclusioni, anche tramite il rinvio a quelle già formulate. Se sostitutive dell'udienza di discussione, contengono un iniziale prospetto di sintesi.
- 4. L'udienza, sostituita dallo scambio di atti, costituisce il momento a partire dal quale decorre il termine per l'assunzione del provvedimento, se non diversamente disposto.

- 5. Se il fascicolo di parte non è interamente telematico, il giudice può chiedere al procuratore di depositare, anche in occasione delle note, le copie informatiche degli atti e documenti precedentemente depositati in forma cartacea.
- 6. Il giudice, nel giorno stabilito, verifica la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione del termine e, sulla base delle note depositate dalle parti, pronuncia il provvedimento definitivo oppure, se non definisce il giudizio, ne dispone la prosecuzione.
- 7. Della trattazione della causa in forma scritta si redige verbale.
- 8. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'attività ai fini della trattazione scritta è attestato dal direttore della cancelleria.

Art. 4

Decorrenza

Il presente protocollo si applica allo stato limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa per tutto il periodo di sospensione delle udienze fino al 15 aprile 2020, salvo successive proroghe dell'emergenza sanitaria o altre modifiche successive.

Si comunichi al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente e al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Cagliari, al Procuratore della Repubblica di Oristano, alla DGSIA, ai RID territorialmente competenti per il settore civile, a tutti i magistrati civili anche onorari dell'ufficio ed al personale amministrativo civile dipendente.

Si provveda alla pubblicazione sul sito del Tribunale.

Oristano 1.4.2020

Il Presidente del Tribunale di Oristano

vwll.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano